

VISTA la legge 9 marzo 1971, n. 98 in materia di "Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica" che prevede l'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra, nei ruoli organici del personale delle amministrazioni dello Stato, nei confronti di cittadini italiani che prestavano la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi, se in possesso dei prescritti requisiti, in relazione al titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte;

VISTO l'articolo 2 della citata legge 9 marzo 1971, n. 98 che prevede che, ai fini dell'assunzione, la domanda debba essere diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del licenziamento e che sul formale inquadramento delibera, entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda, una apposita Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

VISTO l'articolo 68, comma 6, lettera *c*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 in tema di "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 che, in sede di riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture, prevede, in particolare, la soppressione della Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui al citato articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008);

VISTO in particolare l'art. 2, comma 100, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 che, al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla citata legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006, ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;

VISTO il successivo comma 101 del citato art. 2, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, che affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della





medesima legge, la definizione dei criteri e delle procedure per l'assunzione del personale di cui al predetto comma 100, art. 2, legge n. 244 del 2007 nonché per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate all'assunzione medesima;

VISTO la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014);

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 482, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, che, al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, nei limiti delle dotazioni organiche, con assegnazione prioritaria agli uffici del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare e con le modalità previste dal decreto del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, dei cittadini italiani di cui alla citata legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, ha incrementato di un milione di euro a decorrere dall'anno 2014 le risorse del fondo di cui al citato articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 2009, registrato dalla Corte dei conti il 5 febbraio 2009, registro n. 1, foglio 299, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2009, n. 51, con il quale le competenze della predetta Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui al citato articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98 sono state trasferite al Dipartimento della Funzione pubblica e si è proceduto alla individuazione dei criteri e delle procedure per l'assunzione del personale civile delle basi militari soppresse, ai sensi del predetto articolo 2, comma 101, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTE le note con le quali n. 34 unità che prestavano servizio nella base militare di Pisa – "Camp Darby" hanno presentato istanza di assunzione nelle categorie delle amministrazioni dello Stato in applicazione della legge 9 marzo 1971, n. 98 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTA la sentenza del 17 aprile 2014, n. 713/2014 con la quale il Tribunale di Tempio Pausania ha dichiarato il diritto di Buluggiu Laura, Falchi Claudio, Fontana Anna Maria, Melluso Vittorio, Sarria Costantino, ex dipendenti della base NATO de La Maddalena, all'applicazione della citata legge 9 marzo 1971, n. 98;

VISTE le note con le quali le citate n. 5 unità che prestavano servizio nella base militare de La Maddalena hanno presentato istanza di assunzione nelle categorie delle amministrazioni dello Stato in applicazione della legge 9 marzo 1971, n. 98 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;





ESAMINATA la documentazione trasmessa e valutata sulla base dei criteri di cui alla relazione illustrativa allegata al presente decreto (Allegato 1) di cui fa parte integrante;

RITENUTO di poter procedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007 e dell'articolo 1, comma 482 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'individuazione, ai fini dell'eventuale successiva assunzione, del formale inquadramento delle n. 34 unità di personale civile delle basi militari di Pisa – "Camp Darby" e n. 5 unità di personale civile della base militare de La Maddalena che abbia prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che sia stato licenziato in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, tenuto conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni disimpegnate nel periodo di riferimento alle dipendenze dei predetti organismi;

VISTA la nota n. 41811 del 24 luglio 2014 con cui è stata data informativa alle organizzazioni sindacali del presente provvedimento;

DECRETA

Articolo 1 INQUADRAMENTO

- 1. In attuazione dell'art. 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le n. 34 unità ex dipendenti della Base militare di Pisa "Camp Darby" di cui all'allegato elenco (Allegato 2), che hanno presentato domanda di assunzione presso le amministrazioni pubbliche, è individuato il formale inquadramento, ai fini dell'eventuale successiva assunzione, indicato a fianco di ciascuno con un numero che corrisponde al livello economico dell'area o categoria specificata nella Tabella 1 di cui all'allegata relazione illustrativa.
- 2. In attuazione dell'art. 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le n. 5 unità ex dipendenti della Base militare de La Maddalena di cui all'allegato elenco (Allegato 2), che hanno presentato domanda di assunzione presso le amministrazioni pubbliche, è individuato il formale inquadramento, ai fini dell'eventuale successiva assunzione, indicato a fianco di ciascuno con un numero che corrisponde al livello economico dell'area o categoria specificata nella Tabella 1 di cui all'allegata relazione illustrativa.





Articolo 2 Assunzione del personale

- 1. Per il personale di cui all'articolo 1, comma 1, in seguito all'inquadramento, sarà possibile procedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 482 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli organici del personale delle amministrazioni interessate, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi e con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2009.
- 2. Per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, in seguito all'inquadramento, sarà possibile procedere, all'assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli organici del personale delle amministrazioni interessate, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi e con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2009, esclusivamente nei limiti delle risorse ancora disponibili a seguito delle assunzioni del personale di cui al comma 1 del presente articolo nel rispetto del criterio dell'ordine cronologico di invio delle rispettive istanze di assunzione.
- 3. Rimane fermo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche che assumeranno il personale di cui all'articolo 1 di verificare l'idoneità all'impiego nonché la permanenza dei requisiti generali di accesso.

Mondala

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, - 1 AGO 2014

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



4



Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DECRETO DEL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Allegato 1

OGGETTO: Criteri e procedure di inquadramento di cittadini italiani che hanno prestato servizio, come personale civile, negli organismi militari della Comunità atlantica.

1. Premessa

La legge 9 marzo 1971, n. 98 in materia di "Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica" prevede l'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra, nei ruoli organici del personale delle amministrazioni dello Stato, nei confronti di cittadini italiani che prestavano la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi, se in possesso dei prescritti requisiti, in relazione al titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte nel biennio precedente alla data del licenziamento.

In particolare l'art. 2 della citata legge 9 marzo 1971, n. 98 ha previsto che, ai fini dell'assunzione, la domanda debba essere diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del licenziamento o, se questo sia già avvenuto, dalla data di entrata in vigore della stessa legge e che sul formale inquadramento delibera, entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda, una apposita Commissione.

Tale Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui al citato articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98 è stata soppressa, in sede di riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture, dall'art. 68, comma 6, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in tema di "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

A seguito della soppressione della Commissione si è reso necessario il trasferimento delle competenze ad altra amministrazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2009, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2009, reg. 1, f. 299,



Ì



Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

i compiti della Commissione sono stati attribuiti, secondo il criterio dell'omogeneità delle funzioni di cui al sopracitato art. 68, comma 5, al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Con nota del 2 febbraio 2009, n. 323 il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica la documentazione prevista nel citato DPCM.

2. Personale destinatario del beneficio

L'art. 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha esteso il beneficio previsto dalla legge 9 marzo 1971, n. 98 anche al personale civile che avesse prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, e che fossero stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro tale data del 31 dicembre 2006.

Successivamente, l'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014), ha prorogato il suddetto termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici originariamente indicato dall'articolo 2, comma 100, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 nel 31 dicembre 2006 e lo ha fissato al 31 dicembre 2012. La previsione di legge ha la finalità di favorire l'assunzione del personale in argomento nelle pubbliche amministrazioni, nei limiti delle dotazioni organiche, con assegnazione prioritaria agli uffici del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare con le modalità previste dal decreto del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009. Ha previsto, altresì, l'incrementato di un milione di euro a decorrere dall'anno 2014 delle risorse del fondo di cui al citato articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Pertanto, in seguito alla promulgazione della citata legge n. 147/2013, è possibile ritenere destinatario dei suddetti benefici previsti dalla citata legge 98/1971 il personale civile che abbia prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 diembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, e che sia stato licenziato in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro tale stessa data del 31 dicembre 2012.

Ai fini dell'assunzione, il citato articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007 aveva istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008; tale fondo, come detto, è stato incrementato di un ulteriore milione di euro dal citato articolo 1, comma 482, della legge n. 147 del 2013 a decorrere dal 2014.





Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

Con nota dell'11 aprile 2012, prot. n. 30411, il Ministero dell'economia e delle finanze ha inviato un prospetto che evidenzia nel dettaglio il computo delle assunzioni, già effettuate e in itinere, nonché la disponibilità residua del capitolo n. 3042, pari, presumibilmente, ad euro 1.140.432, da cui dovranno essere ancora detratte le risorse finanziarie effettivamente necessarie per le assunzioni già disposte. Il predetto importo dovrà tuttavia essere verificato attese le ulteriori assunzioni effettuate dopo la suddetta verifica della disponibilità residua.

3. Procedura per l'inquadramento, la ricognizione dei posti e l'assunzione del personale

Oltre al citato trasferimento di competenze della Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica, l'articolo 2, comma 101, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha altresì affidato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di criteri e procedure per l'assunzione del personale di cui al predetto articolo 2, comma 100, della stessa legge nonché per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate all'assunzione medesima.

In proposito, il già citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 2009 ha previsto che il Dipartimento della funzione pubblica proceda all'inquadramento nella qualifica, attraverso una procedura ricognitiva che tiene conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni disimpegnate nel periodo di riferimento alle dipendenze degli organismi indicati dalla norma, e adotti il provvedimento di carattere definitivo conseguente la procedura per l'inquadramento nella qualifica del personale interessato all'assunzione a cui siano stati concessi i benefici di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98 mediante apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Tale provvedimento viene comunicato agli interessati.

L'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98 avvenga, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi e con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare.

Il Dipartimento della funzione pubblica, a tal proposito, redige un elenco nominativo del personale inquadrato che ha diritto al beneficio previsto dalla legge e lo invia alle amministrazioni statali richiedendo alle stesse di comunicare entro dieci giorni la propria disponibilità di posti per l'assunzione con specifica della qualifica, della relativa vacanza





Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

nella dotazione organica, del costo individuale annuo di ciascuna unità e della sede geografica dell'ufficio di destinazione.

Con la medesima nota al fine di favorire l'assunzione tempestiva del personale destinatario dei benefici accordati dalla legge 98/1971, subordinatamente alla richiesta di disponibilità di posti presso gli uffici territoriali del ministero della giustizia e delle amministrazioni centrali che saranno considerati prioritariamente, si ritiene possibile rivolgere tale richiesta di disponibilità anche agli enti pubblici non economici nazionali.

La procedura per la ricognizione si conclude con la predisposizione e pubblicazione, entro i successivi trenta giorni, di un bando, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica e comunicarsi al personale interessato, con l'indicazione dei posti dichiarati disponibili dalle amministrazioni interessate.

Il personale interessato all'assunzione presenterà al Dipartimento della funzione pubblica una domanda di preferenza di sede, previa compilazione di un apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale dello stesso Dipartimento da inviarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto bando, numerando ciascuna sede disponibile da 1 a n secondo un ordine di priorità decrescente.

L'assegnazione del personale alle sedi di destinazione sarà effettuata in ragione della sede prescelta, preferendo, in caso di domande concorrenti per la medesima sede, l'aspirante meno giovane anagraficamente.

Il Dipartimento della funzione pubblica procederà a comunicare agli interessati la sede assegnata ed alle rispettive amministrazioni l'elenco del personale che dovrà assumere con i relativi fascicoli. Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà a ripartire i fondi di cui all'art. 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007 agli enti interessati tenuto conto delle assegnazioni effettuate e previa verifica dei costi comunicati.

L'istruttoria oggetto del presente decreto ha riguardato il personale civile delle basi militari di Pisa – "Camp Darby" e n. 5 ex dipendenti della base militare della Maddalena, a cui è stato riconosciuto il diritto all'applicazione della legge 9 marzo 1971, n.98 con sentenza del Tribunale di Tempio Pausania del 17 aprile 2014, n. n. 713/2014, che hanno prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, licenziato in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012.

L'Allegato 1 alla presente Relazione tecnica contiene la Tabella 1, di equiparazione ai fini dell'inquadramento del personale già dipendente dalle basi militari USA/NATO sul territorio italiano.



5. Requisiti per i inquatiramento

Ai fini dell'adozione del provvedimento, il previsto possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al lavoro pubblico implica l'integrazione dei requisiti indicati dalla legge 98/1971 con quelli stabiliti dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 n. 487, "Regolamento recante norma sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".

In tal senso, ed in seguito al combinato disposto delle leggi 98/1971, 244/2007, 10/2011 e 147/2013, sono stati individuati i seguenti requisiti che devono essere verificati quali presupposti per prevedere la possibilità di inquadramento per coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dalla suddetta legge 98/1971, hanno presentato domanda di assunzione presso le amministrazioni pubbliche:

- 1) Servizio continuativo presso un organismo militare per almeno un anno alla data indicata dalla normativa che assegna il beneficio, attualmente il 31 dicembre 2012, ovvero alla data del licenziamento;
- 2) Licenziamento conseguente a provvedimenti di riorganizzazione o soppressione delle Basi militari adottati entro la suddetta data indicata dalla norma speciale, attualmente il 31 dicembre 2012;
- 3) Presentazione della domanda di avvalersi del beneficio nei termini prescritti;
- 4) Cittadinanza italiana;

Wa

5



Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

- 5) Idoneità fisica all'impiego,
- 6) Elettorato attivo;
- 7) Non essere stato destituito, dispensato, o dichiarato decaduto da pubblico impiego;
- 8) Buona condotta (richiesta per assunzioni presso PCM, Difesa, Giustizia, Polizia);
- 9) Assolvimento degli obblighi militari;
- 10) Titolo di studio richiesto per la qualifica di inquadramento.

Vengono rilevate altresì informazioni importanti quali:

- 11) Descrizione mansioni svolte;
- 12) Sede richiesta.

Idoneità fisica all'impiego. In ogni caso l'assunzione sarà subordinata alla preventiva verifica, da parte dell'amministrazione a cui il soggetto sarà destinato, dell'effettivo possesso del requisito unitamente alla permanenza dei requisiti generali di accesso che erano stati condizione per l'adozione del relativo provvedimento di inquadramento.

Precisazioni sul titolo di studio. L'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, prevede come titolo di studio obbligatorio l'istruzione successiva a quella elementare impartita nella scuola media, che è scuola secondaria di primo grado. Il successivo articolo 8 prevede che "Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media."

La legge 27 dicembre 2006 n. 296, all'articolo 1, comma 622 ha previsto l'innalzamento dell'obbligo scolastico. In particolare, il D.M. del 22 agosto 2007 n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione" ha stabilito che l'istruzione obbligatoria sia impartita per almeno dieci anni e si realizzi secondo disposizioni indicate dal predetto comma 622 dell'articolo 1, legge n. 296/2006, in prima attuazione per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009. L'obbligo di istruzione in parola decorre pertanto a partire dall'anno scolastico 2007/2008 per coloro che hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo scolastico nell'anno scolastico 2006/2007.

A coloro che sono nati prima del 1952 non è applicabile l'art. 8 della L. 1859/1962 e, pertanto, deve ritenersi valido il titolo di studio della licenza elementare di cui sono in possesso, ai fini dell'accesso agli impieghi per i quali, come nella specie, sia richiesta la





Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

licenza della scuola dell'obbligo (T.A.R. Palermo Sicilia sez. II - 01 dicembre 2006 – n. 3287, T.A.R. Veneto sez. I - 02 luglio 1987 - n. 660).

Per coloro che pur essendo nati successivamente al 1952 non posseggono alcun titolo di studio, assume rilievo che la legge 98/1971, che prevede il beneficio dell'assunzione, è da considerare una disposizione speciale. Tuttavia ai fini dell'inquadramento, in assenza della scuola dell'obbligo, si dispone quello più basso.

Inquadramento. La legge prevede che l'inquadramento vada fatto nelle categorie non di ruolo di cui alla Tabella I annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90.

La Tabella I del regio decreto citato prevede le seguenti quattro categorie:

<u>Categoria I.</u> Personale in possesso di diploma di laurea:

- a) se assunto per disimpegnare mansioni di carattere essenzialmente tecnico proprie dei ruoli di gruppo A con inizio di carriera al grado 10° o superiore;
- b) se assunto per disimpegnare mansioni proprie dei ruoli di gruppo A con inizio di carriera al grado 11°;

<u>Categoria II.</u> Personale in possesso di diploma di scuola media di 2° grado assunto per disimpegnare mansioni esecutive di carattere tecnico, amministrativo o contabile proprie dei ruoli di gruppo B;

<u>Categoria III</u>. Personale in possesso di diploma di scuola media di 1° grado assunto per disimpegnare mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo C;

<u>Categoria IV.</u> Personale assunto per disimpegnare mansioni di fatica o comunque pertinenti ai ruoli del personale subalterno.

La legge 5 marzo 1961, n. 90 prevede che gli operai dello Stato siano classificati come segue:

- Capi operai: Operai che sovraintendono alle lavorazioni nei settori cui sono assegnati, disponendo l'appropriato impiego degli operai, del materiale e delle attrezzature relative;
- 1ª categoria: specializzati: Operai addetti a mansioni per le quali è richiesto il più elevato grado di perfezionamento nella qualifica professionale di mestiere;
- 2ª categoria: qualificati: Operai addetti a mansioni che richiedono una specifica capacità nella qualifica professionale di mestiere;
- 3ª categoria: comuni: Operai addetti a mansioni che richiedono una normale capacità nella qualifica professionale di mestiere; operai di controllo;





Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

- 4ª categoria: manovali: Operai che compiono lavori prevalentemente di trasporto di materiali o di pulizia, o lavori per i quali non è richiesta alcuna capacità specifica;
- 5^a categoria: Operaie addette a lavori generici tipicamente femminili;
- 6ª categoria: apprendisti: Operai che prestano la propria opera per conseguire una qualificazione professionale.

In base a quanto previsto dalla legge 98/1971 l'inquadramento avviene, dunque, in relazione a due elementi concorrenti:

- Il possesso del titolo di studio richiesto dall'area o categoria di inquadramento;
- Le mansioni prevalentemente svolte nel biennio precedente.

Anche tenuto conto dei successivi interventi normativi, ed in particolare del sistema dei livelli retributivi previsti dalla legge 312/1990, e dei successivi CCCCNNL dei comparti considerati, l'inquadramento viene operato secondo quanto previsto nella Tabella 1, in ragione delle mansioni svolte e del titolo di studio posseduto. In particolare per il personale che svolge mansioni pertinenti alle categorie salariali (operai), l'inquadramento del soggetto avverrà in una di tali categorie, mentre, ove le mansioni medesime siano riconducibili a quelle tipiche del ruolo tecnico-amministrativo, l'inquadramento dovrà avvenire in una delle categorie degli impiegati civili dello Stato.

Il sistema di inquadramento delineato dall'art. 1, comma 1, della legge 9 marzo 1971, n. 98, da un lato riconosce preminente rilievo al titolo di studio posseduto (escludendosi la possibilità di inquadramento del personale in categoria per la quale sia richiesto un titolo di studio superiore rispetto a quello che può essere fatto valere), dall'altro fa riferimento alle mansioni disimpegnate nel periodo di riferimento alle dipendenze degli organismi indicati dalla norma, in relazione alle quali, appunto, interviene l'assunzione e quindi il conseguente inquadramento.

Il riferimento alle mansioni da disimpegnare, in relazione alla quali avvenga l'assunzione, ha valore di criterio integrativo di classificazione, nel senso che il personale assunto per l'esercizio di mansioni inferiori dovrà, comunque, essere inquadrato nella categoria corrispondente a tali mansioni anche ove possegga un titolo di studio superiore a quello richiesto per tale categoria e correlato ad una categoria superiore. La natura delle mansioni da disimpegnare è, quindi, un criterio che può operare solo *in pejus*, precludendo l'inquadramento del soggetto nella superiore categoria corrispondente al più elevato titolo di studio eventualmente posseduto.

Tale canone classificatorio risulta trovare diretto riscontro nella previsione dell'articolo 1 della citata legge n. 98 del 1971, che non solo richiama espressamente le categorie non di ruolo di cui alla tabella I annessa al regio decreto n. 100 del 1937, ma





Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

ribadisce anche i relativi criteri di inquadramento costituiti dal titolo di studio posseduto e dalla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte nel periodo di riferimento.

Dell'adozione di questo provvedimento di inquadramento è stata fornita apposita informativa alle organizzazioni sindacali con nota n. 41811 del 24 luglio 2014.





UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

Allegato1 – Tabella 1

	C differen	Oualifica nosseduta presso la Base		COMPARTO MINISTERI	COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
Classificazione	funzionale	militare (CCNL BASI USA)	inquadramento	Area e fascia retributiva	Area e fascia retributiva
Categoria I	settima	U-01, U-02, U-Q1, U-Q2 in possesso di laurea	1	già C1 ora AREA III F1	VII LIV. AREA C1
Categoria II	sesta	U-01, U-02, U-Q1, U-Q2 Diploma di scuola media superiore U-03 Laurea/Diploma di scuola media superiore	2	già B3 ora AREA II F3	VI LIV. AREA B2
Categoria II	quinta	U-04, U-05 Laurea/Diploma di scuola media superiore EW-8, EW-10, UB-04, UB-05 Diploma di scuola media superiore	m	già B2 ora AREA II F2	V LIV. AREA B1
Categoria III	quarta	U-02, U-03 Diploma di scuola media inferiore U-04, U-05, UB-04, UB-05, U-Q2, EW-8, EW-10 Diploma di scuola media inferiore	4	pià R1 ora ΔRFΔ II E1	IVIIV ARFA A3
Categoria III	quarta	U-06, U-07, U-08, UC-06, EW-6, EW-7 Laurea/Diploma scuola media superiore/Diploma scuola media inferiore			
Categoria IV	seconda	UC-07, EW-5, EW-4, EB-5, EB-4 Laurea/Diploma scuola media superiore/Scuola obbligo UC-06, U-08 (licenza elementare)	S	già A1S ora AREA I F2	III LIV. AREA A2
Categoria IV	prima	UC-08, UC-09, EB-4, EB-3, EW-3, EW-2, EW-1 Laurea/Scuola media superiore/Scuola obbligo EW-6, EW-4, UC-07 (licenza elementare per i nati dopo il 1952)	9	già A1 ora AREA I F1	I e II LIV. AREA A1





Allegato 2

	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	GRADO	MANSIONE	TITOLO DI STUDIO	INQUADR.	SEDE DI SERVIZIO
1	ADAMOLI Giacomo	22/06/1969	U-04	Impiegata assistente trasporti	Diploma scuola media inferiore	4	Pisa "Camp Darby
2	ANGIOLI Emiliano	28/09/1973	UB-05	Capo operaio	Diploma scuola media inferiore	4	Pisa "Camp Darby
3	ANTONIOLI Mara	04/08/1962	UC-07	Operaio lavanderia	Diploma scuola media superiore	5	Pisa "Camp Darby
4	BATTISTI Debora	17/12/1964	UC-07	Operaio lavanderia	Diploma scuola media superiore	5	Pisa "Camp Darby
5	BERGAMINI Barbara	28/07/1972	U-07	Impiegata ufficio bilancio	Diploma scuola media superiore	4	Pisa "Camp Darby
6	BIANCARDI Massimo	29/05/1967	U-06	Impiegato magazzino	Diploma scuola media superiore	4	Pisa "Camp Darby"
7	BIANCHI Marina	04/02/1975	U-04	Impiegata Direttorato logistica	Diploma scuola media superiore	3	Pisa "Camp Darby"
8	BONIFAZI Alessio	17/06/1974	UC-06	Operaio aria condizionata	Diploma scuola media inferiore	4	Pisa "Camp Darby"
9	BULUGGIU Laura	30/09/1977	EB-03	Operaio negozio	Diploma scuola media superiore	6	La Maddalena
10	CANDIAN Cinzia	29/06/1962	UC-07	Operaio lavanderia	Diploma scuola media inferiore	5	Pisa "Camp Darby"
11	CARDELLI Emiliano	04/01/1975	UC-06	Meccanico	Diploma scuola media inferiore	4	Pisa "Camp Darby"
12	CHELLI Marco	13/04/1968	UC-07	Operaio lavanderia	Diploma scuola media inferiore	5	Pisa "Camp Darby"
13	CONTE Lucia	18/06/1961	U-06	Impiegata amministrativa	Diploma scuola media superiore	4	Pisa "Camp Darby"
14	COZZOLINO Donatella	16/02/1961	U-07	Impiegata cassiera	Diploma scuola media superiore	4	Pisa "Camp Darby"
15	FALCHI Claudio	09/06/1967	EB-03	Magazziniere	Diploma scuola media inferiore	6	La Maddalena
16	FANTINI Lucia	04/06/1965	UC-08	Aiutante manutenzione	Diploma scuola media inferiore	6	Pisa "Camp Darby"
17	FERRETTI Danila	02/01/1977	U-06	Impiegata ufficio finanziario	Laurea	4	Pisa "Camp Darby"





18	FONTANA Anna Maria	20/01/1966	EW-03	Cassiera addetta alle vendite	Diploma scuola media superiore	6	La Maddalena
19	GORELLI Veronica	11/09/1978	UC-08	Aiutante manutenzione	Diploma scuola media superiore	6	Pisa "Camp Darby"
20	MAGGINI Alessandro	08/09/1962	U-03	Supervisore tecnici magazzino	Laurea	2	Pisa "Camp Darby"
21	MARCONCINI Andrea	12/04/1973	U-06	Impiegato magazzino	Diploma scuola media superiore	4	Pisa "Camp Darby"
22	MARIANI Fabio	12/09/1963	UC-08	Aiuto manutenzione	Diploma scuola media inferiore	6	Pisa "Camp Darby"
23	MARIOTTI Roberta	17/01/1965	U-06	Impiegata informatica	Diploma scuola media superiore	4	Pisa "Camp Darby"
24	MARRA Mariagrazia	08/08/1978	UC-08	Aiutante manutenzione	Diploma scuola media inferiore	6	Pisa "Camp Darby"
25	MAZZONI Massimo	21/06/1961	UB-04	Capo operaio supervisione settore manutenzione	Diploma scuola media inferiore	4	Pisa "Camp Darby"
26	MELLUSO Vittorio	02/05/1979	EB-03	Addetto al punto vendita	Diploma scuola media inferiore	6	La Maddalena
27	ORSOLINI Marco	25/03/1963	UC-06	Operaio aria condizionata	Diploma scuola media inferiore	4	Pisa "Camp Darby"
28	PIAZZOLI Andrea	05/03/1969	U-03	Supervisore tecnici magazzino	Diploma scuola media superiore	2	Pisa "Camp Darby"
29	PISANI COMPAGNONI Luisa	28/07/1949	UC-07	Operaio lavanderia	Diploma scuola media inferiore	5	Pisa "Camp Darby"
30	RECCANELLO Eros	01/12/1970	U-02	Impiegato controllo produzione	Diploma scuola media inferiore	4	Pisa "Camp Darby"
31	SANTAGATA Carmine	04/09/1966	UC-07	Operaio carrello elevatore	Diploma scuola media superiore	5	Pisa "Camp Darby"
32	SARRIA Costantino	27/12/1969	EW-03	Addetto al punto vendita	Diploma scuola media inferiore	6	La Maddalena
33	SCARASCIA Daniela	22/08/1960	U-02	Interprete	Diploma scuola media superiore	2	Pisa "Camp Darby"
34	SCOPPITTO Simonetta	11/09/1960	U-04	Impiegato assistente finanziario	Diploma scuola media superiore	3	Pisa "Camp Darby"
35	SERAFINI Susanna	21/02/1971	U-06	Impiegata amministrativa	Laurea	4	Pisa "Camp Darby"
36	SERMANNI Antonella	24/08/1967	UC-7	Operaio lavanderia	Diploma scuola media inferiore	5	Pisa "Camp Darby"
37	SODINI Enrico	15/03/1967	UC-06	Operaio manutenzione tecnica	Diploma scuola media inferiore	4	Pisa "Camp Darby"





38	SUARDI Cristina	28/06/1963	U-04	Impiegato assistente finanziario	Diploma scuola media superiore	3	Pisa "Camp Darby"
39	TOGNOTTI Gioseana	15/10/1963	UC-08	Aiutante manutenzione	Diploma scuola media inferiore	6	Pisa "Camp Darby"

